Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del

VISTO il comma 1, dell'articolo 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che le Regioni e le Province autonome – che, per carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nonché ai debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legge, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012 – richiedono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in parola;

VISTO il successivo comma 2 che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – da emanare entro il 15 maggio 2013 – il riparto *proporzionale* tra le Regioni richiedenti delle somme disponibili per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.000 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;

VISTO il medesimo comma 2, che dispone, altresì, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale prevede che le disposizioni di cui al Capo I sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti

non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

CONSIDERATO che il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, deve riguardare, per almeno i due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 10, del suddetto decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede un accantonamento, pari al 10 per cento, da essere destinato, insieme alle disponibilità non assegnate nella prima fase, entro il 31 ottobre, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti richiesti in data successiva al 30 aprile, ma non oltre il 30 settembre.

CONSIDERATA l'opportunità di pervenire ad una modalità condivisa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione delle somme da destinare ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

- 1. La distribuzione tra le singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano degli importi delle somme da destinare ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai debiti non esigibili per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013.
- 2. All'interno di ciascuna delle predette categorie debiti esigibili e debiti non esigibili la distribuzione avviene, per almeno due terzi dei debiti di cui al suddetto articolo 2, comma 1, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi;

qualora i predetti residui risultino inferiori, la distribuzione avviene con riferimento alla loro totalità.

3. Le restanti risorse sono distribuite, prioritariamente, con riferimento ai debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Il pagamento dei debiti da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma è effettuato dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Roma,